



# Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta  
(7<sup>a</sup> legislatura)

Presidente  
V. Presidente  
Assessori

Giancarlo  
Fabio  
Renato  
Giancarlo  
Marialuisa  
Antonio  
Marino  
Massimo  
Raffaele  
Antonio  
Floriano  
Ermanno  
Raffaele

Galan  
Gava  
Chisso  
Conta  
Coppola  
De Poli  
Finozzi  
Giorgetti  
Grazia  
Padoin  
Pra  
Serrajotto  
Zanon

Segretario

Antonio

Menetto

n. 2652 del 10.10.2001

**Oggetto:** Criteri e modalità di iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale (art. 7 della L. 7 dicembre 2000 n. 383 e art. 43 L.R. 13 settembre 2001, n. 27).

L'Assessore regionale alle Politiche Sociali, Antonio De Poli, riferisce quanto segue in merito all'argomento in oggetto riportato.

La legge 7 dicembre 2000, n. 383, ha disciplinato le associazioni di promozione sociale, riconoscendo il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Ha dettato altresì i principi fondamentali e le norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e ha stabilito i principi cui le regioni devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale.

In particolare, l'art. 2, co.1 della citata legge riconosce quali associazioni di promozione sociale: le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o terzi senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'art. 7, co. 4, della L. 383/2000 demanda alle regioni, tra l'altro, l'istituzione del registro cui possono iscriversi tutte le associazioni di cui all'art. 2 nel termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, oggi scaduto.

L'art. 43 della L.R. n. 27 del 13 settembre 2001 ha istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale demandando alla Giunta Regionale l'emanazione di un apposito regolamento per la disciplina dei relativi procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione.

Tenuto conto delle forti analogie sotto il profilo della gestione amministrativa dei procedimenti di iscrizione, conferma e cancellazione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale con quello delle organizzazioni di volontariato, si ritiene di applicare la L.R. n. 40/93 per quanto compatibile con i principi di cui alla più volte citata L. 383/2000.

Constatata l'incompatibilità del regime giuridico delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, l'iscrizione ad un registro esclude l'iscrizione all'altro.

Resta infine fermo che, ove le associazioni di promozione sociale intendano conseguire il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, detto specifico procedimento dovrà

essere attivato presso la Direzione regionale Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti, competente in materia.

Tale ultima Direzione, ad istruttoria completata, emanerà il decreto ricognitorio ed iscriverà le singole associazioni nel Registro regionale delle Persone Giuridiche Private, da essa tenuto, dandone contestuale comunicazione alla Direzione regionale per i Servizi sociali.

In conclusione si propone alla Giunta l'approvazione del presente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il Relatore, l'Assessore alle politiche Sociali, Antonio De Poli, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma II° dello statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la L. 383/2000;
- Vista la L.R. 27/2001;
- Vista la L.R. 40/93;

#### DELIBERA

- 1) di approvare i requisiti di iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'allegato "A", parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di rinviare, per la tenuta del registro regionale delle associazioni di promozione sociale, alla disciplina della L.R. 40/93, in quanto compatibile con la legge 7 dicembre 2000 n. 383;

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO  
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE  
On. Dott. Giancarlo Galan

## REQUISITI DI ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, secondo quanto previsto dall'art. 2, co. 1, della legge 383/2000.
2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale i soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2 della legge 383/2000. **Sono altresì escluse le organizzazioni di volontariato iscritte al Registro regionale.**
3. Hanno diritto ad essere iscritte nel registro regionale le Associazioni di promozione sociale di cui al punto n. 1 del presente documento, costituite con atto scritto, operanti da almeno un anno e in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della legge 383/2000, di seguito riportati:

Lo statuto deve espressamente indicare:

- a) la sede legale;
- b) la denominazione;
- c) l'oggetto sociale;
- d) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- e) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- f) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività e servizi istituzionali statutariamente previste;
- g) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative.
- h) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
- i) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- j) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- k) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
  - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
4. Le domande di iscrizione sono presentate al Dirigente della Direzione per i Servizi Sociali corredate da:
- a) atto costitutivo e statuto;
  - b) ordinamento interno, con l'indicazione della persona cui è conferita la rappresentanza legale,
  - c) relazione dell'attività svolta e degli interventi programmati.

#### **PROCEDURA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE**

1. Il Dirigente competente, entro il termine di **90** giorni dal ricevimento della domanda, sulla base dell'istruttoria esperita dalla Direzione per i servizi sociali provvede all'iscrizione dell'associazione al registro dandone comunicazione al Comune e alla Provincia territorialmente competenti.
2. Il termine di cui al punto n. 1 è sospeso nel caso in cui per l'espletamento dell'istruttoria sia necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di quelli acquisiti. Detto termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dei documenti richiesti.
3. I soggetti interessati devono chiedere, pena la cancellazione automatica dal registro, la conferma dell'iscrizione ogni tre anni, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione di cui alle lettere a) e b) del punto 4.
4. Il Dirigente della Direzione per i servizi sociali, anche per il tramite del Comune territorialmente competente, verifica la permanenza dei requisiti previsti dalla legge 383/2000 per l'iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale.
5. La perdita dei requisiti previsti dalla legge 383/2000 comporta la cancellazione dal registro e deve essere tempestivamente comunicata al Dirigente della Direzione competente dal legale rappresentante dell'organizzazione o dal Sindaco del Comune di appartenenza. La cancellazione è disposta con provvedimento del Dirigente.
6. Il Dirigente della Direzione per i servizi sociali comunica alle associazioni di promozione sociale, motivandolo, il diniego dell'iscrizione e la cancellazione dal registro regionale dandone altresì comunicazione al Comune ed alla Provincia territorialmente competenti.